

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2453

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AUGUSTO BATTAGLIA, GIANNOTTI, CACCAVARI, TRUPIA ABATE, PERINEI, BEEBE TARANTELLI, JANNELLI, POLLASTRINI MODIANO, MONELLO, LETTIERI, GIANNA SERRA, GIORDANO ANGELINI, TRABACCHINI, MASINI, REBECCHI, GASPAROTTO, DE SIMONE, SOLAROLI, CALZOLAIO, CIONI, PETROCELLI

Ordinamento della professione di sociologo

Presentata il 24 marzo 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono numerosi i motivi che ci inducono a sollecitare l'adozione di un provvedimento per l'ordinamento della professione di sociologo. Lo richiede, in particolare, il forte incremento della richiesta di questa figura professionale sia da parte delle imprese private, sia del settore pubblico. Lo richiedono, sempre più, i complessi problemi della società italiana, nel suo sviluppo e nel contesto dell'integrazione europea.

Assistiamo, infatti, a profonde trasformazioni della società italiana, soprattutto nelle grandi aree urbane. Qui del resto è più forte l'impatto con i fenomeni nuovi legati all'immigrazione, al disagio diffuso particolarmente nelle aree adolescenziali e giovanili, all'invecchiamento della popolazione. Qui si concentrano quei fenomeni

di criminalità che determinano modifiche sostanziali nei comportamenti e nelle relazioni umane. Ed è soprattutto nella società metropolitana che si determina quell'intreccio di vecchie e nuove povertà che caratterizza la questione sociale nelle moderne civiltà industriali.

Ma la complessità non riguarda soltanto il sociale. Sono l'impresa, il mercato, l'organizzazione amministrativa, la comunicazione di massa, che richiedono sempre più conoscenza, capacità di analisi, di semplificazione, di organizzazione. Da questa capacità deriva la possibilità di procedere con risultati positivi nella riforma della pubblica amministrazione, nella modernizzazione dei sistemi organizzativi delle istituzioni e delle imprese, nel rilancio dell'economia. Ma deriva anche la

capacità di affrontare le nuove emergenze ambientali, dello sviluppo urbano e della cooperazione internazionale.

La sociologia, tra le discipline del sapere, tende a divenire una disciplina strategica perché in grado di fornire, in concorso con altre discipline, quegli elementi di conoscenza della società che sono oggi fattore necessario per assumere decisioni di ordine economico, sociale e politico. La sociologia, quindi, non si pone più come scienza tesa alla costruzione dell'ordine sociale, ma come strumento di conoscenza dei meccanismi di funzionamento, dei bisogni e dei problemi dell'ordine sociale, per prospettare soluzioni più adeguate ed efficaci. Il sociologo è il professionista in grado di fornire il quadro di riferimento, i dati, le caratteristiche dei fenomeni ai quali guardare per costruire le risposte e le soluzioni ai problemi dell'organizzazione sociale.

Da ciò deriva lo sviluppo della professione del sociologo nell'ultimo ventennio, la richiesta di questa figura professionale, sia nel settore pubblico che in quello privato, per attività di ricerca, di organizzazione, di pianificazione, di formazione ed informazione. In risposta a così forti e ricche sollecitazioni la professione ha sviluppato una propria competenza, per poter meglio corrispondere alle richieste di conoscenza che la società ed i suoi sottosistemi esprimono. Ed in questo percorso la professione del sociologo si è sempre più caratterizzata per la specificità del proprio campo di intervento.

Come in altre professioni, la spinta della categoria tende al superamento di ogni forma di genericità, per affermare il primato della professionalità e della specificità del ruolo.

Per questi motivi riteniamo che siano maturi i tempi per l'ordinamento della professione e l'istituzione dell'albo. Un obiettivo fortemente sentito dalla catego-

ria, finalizzato non solo ad una più adeguata valorizzazione della professione e del ruolo del sociologo nella società e nell'organizzazione del lavoro, ma soprattutto a dare alla collettività garanzie di professionalità e qualità dell'intervento a tutela dei cittadini, della collettività, delle istituzioni pubbliche e private, a definire e fissare regole certe nell'esercizio di un compito difficile e delicato.

La proposta di legge che qui presentiamo è costituita da nove articoli.

L'articolo 1 definisce la professione del sociologo, delimitando il campo operativo ed individuando sia le competenze esclusive della professione che l'insieme delle funzioni ed attività nell'ambito delle quali la professione si esprime.

L'articolo 2 fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività di sociologo ed in particolare l'esame di abilitazione ed il necessario periodo di tirocinio, propedeutici per l'iscrizione all'albo.

Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 comprendono nel loro complesso l'istituzione dell'albo e dell'ordine dei sociologi, le norme per l'iscrizione, la cancellazione, nonché il necessario regolamento, che dovrà essere emanato con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

L'articolo 8 detta le norme transitorie che consentono l'iscrizione all'albo per tutti quei professionisti che abbiano conseguito titoli ed esperienza tali da non richiedere ulteriori esami. Definisce altresì tempi e modalità per il bando di una sessione speciale di esame di Stato.

L'articolo 9 prevede la necessaria copertura finanziaria a carico dei capitoli di bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Onorevoli colleghi, la delicatezza e l'importanza delle questioni poste dalla presente proposta di legge ci fa sperare in un rapido e convinto esame da parte del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Definizione della professione di sociologo).

1. La professione di sociologo si fonda su metodologie e tecniche specifiche volte allo studio, alla ricerca, alla consulenza, alla progettazione, all'analisi, alla valutazione empirica ed all'intervento sui fenomeni, sui processi, sulle strutture, sulle aggregazioni, sui gruppi, sulle organizzazioni e sulle istituzioni sociali.

2. La professione di sociologo si esplica attraverso la ricerca e l'analisi sociologica. Tali competenze costituiscono oggetto esclusivo della professione. Nel rispetto della deontologia professionale, esse sono volte: alla conoscenza delle dinamiche sociali relative a soggetti collettivi e non, in relazione tra loro o con strutture e sistemi culturali, economici, politici e sociali; all'individuazione delle modalità e degli strumenti di intervento; alla definizione degli obiettivi e dei processi decisionali; all'attivazione, gestione e valutazione delle risorse, degli interventi e dei risultati.

3. La professione di sociologo include attività di ricerca e sperimentazione, di pianificazione, di programmazione e progettazione, di organizzazione e valutazione, di formazione e didattica, di consulenza e certificazione, di informazione e comunicazione infraorganizzativa ed interorganizzativa.

ART. 2.

(Requisiti per l'esercizio della professione di sociologo).

1. Per esercitare la professione di sociologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in sociologia in seguito ad esame di Stato ed essere iscritto nell'albo professionale di cui all'articolo 3.

2. Sono ammessi all'esame di Stato di cui al comma 1 i laureati in sociologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico professionale conseguente alla laurea di durata non inferiore ad un anno, da effettuare secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

(Istituzione dell'albo professionale).

1. È istituito l'albo professionale dei sociologi, di seguito denominato « albo ».

2. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 622 del codice penale.

3. È istituito un elenco speciale interno all'albo per quanti siano o divengano dipendenti di amministrazioni pubbliche o private.

ART. 4.

(Istituzione dell'ordine dei sociologi).

1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine dei sociologi.

2. L'ordine dei sociologi è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, a livello provinciale.

ART. 5.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo).

1. Per essere iscritti all'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato estero con cui esista regime di reciprocità;

b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che

comportino l'interdizione dalla professione;

c) essere in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 2.

ART. 6.

(Cancellazione dall'albo).

1. La cancellazione dall'albo è obbligatoria nei casi di:

a) rinuncia da parte dell'iscritto;

b) esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità;

c) mancanza di anche uno solo dei requisiti di iscrizione di cui all'articolo 5.

ART. 7.

(Regolamento dell'albo).

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sono emanate le norme relative alle modalità di iscrizione e cancellazione dall'albo e sono disciplinati l'istituzione delle sedi regionali o provinciali dell'ordine, i rispettivi consigli e il consiglio nazionale dell'ordine, nonché le procedure elettorali.

ART. 8.

(Norme transitorie).

1. In sede di prima applicazione della presente legge il presidente del tribunale dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore, nomina un commissario che provvede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione a norma del presente articolo.

2. Il commissario di cui al comma 1 è scelto mediante estrazione a sorte, da un elenco composto da non meno di trenta nominativi indicati, congiuntamente, dal-

l'Associazione italiana di sociologia e dalla Società italiana di sociologia. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione dei risultati della sessione speciale dell'esame di Stato di cui al comma 4, il commissario indice le elezioni per i consigli regionali o provinciali dell'ordine di cui al comma 1 dell'articolo 7. Il commissario provvede altresì a nominare un presidente di seggio, un vice presidente, due scrutatori e un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione.

3. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 5, è consentita, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla nomina del commissario di cui al comma 1:

a) ai professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline sociologiche nelle università italiane, nonché ai ricercatori e assistenti universitari di ruolo in discipline sociologiche;

b) ai laureati in sociologia, scienze economiche e sociali, scienze politiche ad indirizzo politico-sociale (sociologico) che possano dimostrare di avere svolto per almeno due anni complessivi nel corso degli ultimi sette anni attività retribuita di sociologo nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 in qualità di libero professionista o dipendente.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è bandita una sessione speciale di esame di Stato, per titoli ed esami, alla quale sono ammessi a domanda coloro che, in possesso di un diploma di laurea conseguito al termine di un corso di durata non inferiore a quattro anni e rilasciato da università italiane, documentino di avere svolto, dopo il conseguimento della laurea e in modo continuativo nel corso degli ultimi cinque anni, almeno due anni di attività retribuita, in conformità nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1.

5. La sessione speciale di esame di Stato di cui al comma 4 è rinnovata annualmente, per un periodo non supe-

riore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i laureati in scienze politiche ad indirizzo politico-sociale e in scienze economiche e sociali, in possesso della documentazione attestante l'effettuazione del tirocinio pratico di cui all'articolo 2, comma 2.

ART. 9.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte utilizzando gli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.